

CODICE CIVILE
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n.262

TITOLO NONO
Dei fatti illeciti

testo in vigore dal: 1-1-1999

Art. 2043.

RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO

1. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.